

**Decorrenza (finestre di uscita)**

Per decorrenza si intende la prima data utile per poter ottenere il pagamento della pensione.

**Dal primo gennaio 2011**, in base all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, per coloro che maturano i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di anzianità, il trattamento di pensione decorre 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti necessari (cosiddetta finestra mobile).

**Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro manterranno in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.**

Per coloro invece che maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il **31 dicembre 2010** si applicano le precedenti disposizioni.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni le decorrenze per la pensione di anzianità sono le seguenti:

**DECORRENZA PENSIONI CON 40 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (Esempi)**

REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010		REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
28 febbraio 2010 I trimestre	1° luglio 2010 (con 57 anni entro il 30/06/2010)	1° gennaio 2011 (con età inferiore a 57 anni)	28 febbraio 2011
30 aprile 2010 II trimestre	1° ottobre 2010 (con 57 anni entro il 30/09/2010)	1° gennaio 2011 (con età inferiore a 57 anni)	30 aprile 2011
31 luglio 2010 III trimestre	1° gennaio 2011	31 luglio 2011	1° agosto 2012
30 novembre 2010 IV trimestre	1° aprile 2011	30 novembre 2011	1° dicembre 2012

Per coloro che maturano invece il diritto a pensione con il sistema delle quote le decorrenze sono riportate nella tabella seguente:

**DECORRENZA PENSIONI DI ANZIANITÀ CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE (Esempi)**

REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010		REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 maggio 2010 I semestre	1° gennaio 2011	31 maggio 2011	1° giugno 2012
30 luglio 2010 II semestre	1° luglio 2011	30 luglio 2011	1° agosto 2012

Il trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola, in deroga alle finestre d'accesso generali, decorre a partire dal primo settembre di ogni anno, anche per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

- Documentazione
- [Circolare n. 18 del 08-10-2010](#)